

proposta di legge n. 145

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 14 giugno 2017

DISCIPLINA DELLE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502
"RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421"

Signori Consiglieri,

la proposta di legge ha origine dalla comprovata esigenza di fornire un quadro normativo regionale alle cosiddette sperimentazioni gestionali in sanità, previste dall'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aventi a oggetto attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali volte alla riqualificazione e alla riorganizzazione dei servizi e delle strutture.

In aderenza all'impostazione dettata dal legislatore statale, la proposta normativa è diretta a disciplinare le forme di collaborazione pubblico-privato nelle forme di partnership c.d. istituzionalizzate (ove la collaborazione comporti la costituzione di un nuovo soggetto giuridico) e convenzionate (ove la collaborazione si fondi su rapporti meramente contrattuali). Ciò nell'ottica di:

- a) porre a base delle stesse un programma avente precisati requisiti essenziali (articolo 2);
- b) prevederne la fattibilità all'interno della programmazione regionale, avendo tuttavia cura di ammettere, stante il peculiare carattere sperimentale e innovativo, anche programmi non ricompresi nella programmazione del SSR, ma tuttavia valutati dalla Giunta regionale di oggettivo interesse pubblico (articolo 2, commi 4 e 5, della proposta di legge);
- c) consentire la presentazione di proposte da parte dell'ASUR e delle altre aziende ed enti del servizio sanitario regionale, di altri enti e amministrazioni pubbliche, nonché da parte di soggetti privati (articolo 2, comma 1, della proposta di legge);
- d) disciplinare il procedimento con la seguente scansione: presentazione alla Regione di apposito programma da parte dei soggetti di cui sopra; istruttoria effettuata dalla competente struttura organizzativa regionale; accertamento da parte della Giunta regionale della rispondenza del programma alla sussistenza dell'interesse pubblico alla sua attuazione; espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 4, nonché autorizzazione da parte della Giunta regionale all'avvio della sperimentazione gestionale sulla base del programma selezionato (articolo 6, comma 1, della proposta di legge).

Tenendo conto che l'esperienza maturata nelle varie Regioni ha, specie negli ultimi tempi, evidenziato le maggiori criticità con riferimento alle modalità di selezione dei partner privati e alla regolazione del rapporto pubblico-privato sia in pendenza sia al termine delle sperimentazioni, la proposta di legge ha inteso affrontare dette tematiche.

Con riferimento alla selezione dei partner, ciò avviene disciplinando puntualmente le procedure

a evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, in aderenza alla disciplina, europea e nazionale, sull'affidamento dei servizi sanitari e socio-sanitari; segnatamente, nella proposta di legge si è prevista:

- la partecipazione di soggetti privati in possesso di autorizzazione e accreditamento regionale ai sensi della disciplina della Regione o dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova la sede operativa del soggetto privato (articolo 4, comma 2);
- l'indizione di avviso pubblico, ponendo a base della selezione il programma preventivamente dichiarato dalla Giunta regionale di interesse pubblico con indicazione degli elementi delle offerte, dei requisiti, dei criteri di selezione comparativa della proposta economicamente più vantaggiosa, delle eventuali fasi di negoziazione, nonché delle garanzie e degli elementi essenziali di regolazione (articolo 5, commi 2 e 3);
- un diritto di prelazione in capo al soggetto privato che abbia preventivamente proposto un programma di sperimentazione gestionale, ritenuto di interesse pubblico e quindi ammesso a selezione comparativa (articolo 4, comma 4).

Si sono inoltre previsti casi di attivazione di sperimentazioni gestionali perfezionabili con modalità diverse da quella ordinaria, quali:

- selezioni di partner privati effettuate da altre amministrazioni, preliminarmente alla presentazione del programma di sperimentazione alla Giunta regionale, ivi compresi i casi di start up o spin off universitarie (articolo 4, comma 3, della proposta di legge);
- consultazioni di mercato effettuate dalla Regione, sempre sulla base di apposito avviso pubblico e anche in assenza di apposito programma, per far fronte a specifiche esigenze. In detti casi, relativi esclusivamente alle sperimentazioni convenzionate, le stesse sono comunque condizionate allo svolgimento di un periodo di prova (articolo 7, comma 2, della proposta di legge);
- ricorso a procedure negoziate, sempre nel rispetto dei ricordati principi generali, per il perfezionamento di sperimentazioni convenzionate in presenza di situazioni emergenziali o di ragioni sopravvenute incidenti sulla programmazione regionale (articolo 7, comma 3, della proposta di legge).

L'articolo 5 precisa, nel caso in cui le sperimentazioni gestionali istituzionalizzate por-

tino alla costituzione di società a partecipazione pubblica, che trova applicazione, in quanto compatibile e nei limiti ivi previsti, la relativa disciplina legislativa statale (comma 4). Il nuovo soggetto giuridico, al pari del contraente selezionato nelle sperimentazioni gestionali convenzionate, deve essere in possesso di autorizzazione e di accreditamento ai sensi della disciplina della Regione Marche, come già previsto dall'articolo 13, comma 4, della l.r. 7/2017 (comma 5).

Con riferimento, invece, alla regolazione del rapporto pubblico-privato alla cessazione del programma sperimentale, l'articolo 8 della proposta di legge dettaglia, oltre ai casi di proroga, anche l'ipotesi di cessazione anticipata per ragioni di pubblico interesse, correlando lo stesso al sistema delle verifiche e delle valutazioni periodiche. Si ammette anche la possibilità per la Regione di autorizzare o richiedere rimodulazioni dei programmi oggetto di sperimentazione. Infine, sono previste diverse modalità di trasformazione della sperimentazione gestionale in gestione ordinaria.

Si segnala, inoltre, la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, della proposta di legge, che consente alla Giunta regionale di adottare atti di

indirizzo oltre a qualsiasi disposizione necessaria a dare piena attuazione alla legge, soprattutto al fine di acquisire nel frattempo indicazioni sull'impostazione data, che dovrebbe teoricamente rispondere a una duplice esigenza: da un lato, di addivenire a un quadro regolatorio completo ed esaustivo; dall'altro, di poter provvedere, ove necessario, all'attivazione di procedure di selezione anche nelle more della redazione delle deliberazioni attuative. È per tale ragione che è stata demandata agli atti amministrativi delle procedure a evidenza pubblica la definizione puntuale degli elementi di regolazione delle sperimentazioni che si intendono avviare.

Relazione tecnico-finanziaria

La proposta ha carattere regolativo dello svolgimento dei procedimenti regionali nella materia trattata. Pertanto, gli articoli che compongono la proposta non comportano oneri aggiuntivi. In particolare, le risorse utilizzabili, anche attraverso la loro riprogrammazione, per le finalità indicate, sono già esistenti in bilancio nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario regionale già iscritte a carico della Missione 13.

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. Al fine di migliorare l'assetto organizzativo e gestionale, l'economicità, l'efficienza e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari, la Regione promuove l'attuazione di programmi di sperimentazione di nuovi modelli di gestione anche con compiti diretti di tutela della salute, attivando forme di collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), altri soggetti pubblici o privati, in conformità ai principi di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2*(Programmi di sperimentazione gestionale)*

1. I programmi di sperimentazione gestionale riguardano attività sanitarie, socio-sanitarie o sociali volte alla riqualificazione e alla riorganizzazione dei servizi e delle strutture e possono essere proposti alla Giunta regionale dagli enti del SSR, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati.

2. I programmi devono dimostrare:

- a) la rispondenza delle sperimentazioni proposte alle finalità istituzionali della Regione e degli enti del SSR;
- b) la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5;
- c) la loro convenienza economica;
- d) il miglioramento della qualità dell'assistenza conseguente.

3. I programmi devono contenere in particolare:

- a) l'indicazione dell'oggetto e delle principali caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria;
- b) la qualificazione soggettiva del proponente, anche con riferimento all'insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e di cause di incompatibilità;
- c) la descrizione delle forme e delle modalità di collaborazione tra gli enti del SSR regionale e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con riferimento alla regolazione contrattuale dei relativi rapporti;
- d) l'indicazione degli elementi essenziali di ga-

ranza finanziaria, qualitativo-prestazionale e contrattuale;

e) la durata della sperimentazione e l'indicazione dei casi e delle modalità di cessazione, anche anticipata, del rapporto di sperimentazione.

4. Gli ambiti organizzativi e funzionali di riferimento dei programmi sono individuati negli atti regionali di programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. I soggetti di cui al comma 1 possono comunque proporre alla Giunta regionale programmi di particolare contenuto innovativo anche al di fuori dei predetti ambiti.

5. Programmi di sperimentazione gestionale riguardanti ambiti non ricompresi negli atti di programmazione di cui al comma 4 possono essere attivati dalla Giunta regionale mediante appositi avvisi pubblici finalizzati all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui al comma 1.

6. I programmi possono prevedere la messa a disposizione da parte della Regione e degli enti del SSR di beni mobili e immobili strumentali alle attività e prestazioni previste.

Art. 3

(Valutazione preliminare dei programmi)

1. La Giunta regionale valuta preliminarmente la conformità dei programmi proposti a norma dell'articolo 2 alle finalità e ai requisiti di cui al medesimo articolo.

2. Ai fini della valutazione da parte della Giunta regionale, la struttura organizzativa regionale competente cura l'istruttoria invitando, ove occorra, il proponente o i proponenti ad apportare le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie. Qualora il proponente o i proponenti non apportino nel termine indicato le modifiche o integrazioni richieste, il programma non può essere valutato.

Art. 4

(Procedure di selezione pubblica)

1. La selezione dei soggetti con i quali attuare i programmi di sperimentazioni gestionali valutati con esito positivo dalla Giunta regionale è esperita in attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nel rispetto della disciplina europea e statale sull'affidamento dei servizi sanitari e socio-sanitari.

2. La partecipazione dei soggetti privati alle procedure di selezione pubblica è subordinata al possesso dell'autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, nonché dell'accreditamento istituzionale a termini della disciplina vigente nella

Regione ove insiste la principale sede operativa del soggetto privato. Se la sede operativa del soggetto privato insiste nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, la partecipazione è subordinata al possesso degli equivalenti titoli giuridici previsti nel relativo ordinamento.

3. La selezione pubblica è effettuata anche per le sperimentazioni gestionali attivate sulla base di programmi proposti dagli enti del SSR o da altri enti pubblici, a eccezione dei casi in cui il soggetto privato che vi collabori sia già stato selezionato ai sensi degli ordinamenti delle amministrazioni proponenti e dei casi di società aventi la qualità di spin off o di start up universitaria.

4. Nel caso in cui la selezione pubblica sia effettuata sulla base del programma presentato da un soggetto privato, allo stesso è riconosciuto diritto di prelazione ove dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dal soggetto che ha presentato la migliore proposta.

Art. 5

(Tipologia delle sperimentazioni)

1. Le sperimentazioni gestionali possono essere:

- a) convenzionate, se la collaborazione si realizza solo mediante atti contrattuali;
- b) istituzionalizzate, se la collaborazione si realizza mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.

2. La selezione relativa alle sperimentazioni gestionali convenzionate di cui al comma 1, lettera a), è indetta dalla struttura organizzativa regionale competente con apposito avviso pubblico volto all'individuazione del partner sulla base del programma valutato con esito positivo, con indicazione delle attività e prestazioni richieste, dei requisiti soggettivi di qualificazione, degli elementi essenziali di regolazione contrattuale, dei criteri di selezione atti ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze organizzative, prestazionali ed economiche dell'amministrazione, nonché dell'articolazione della procedura selettiva, anche con riferimento all'eventuale previsione di una o più fasi successive di negoziazione.

3. La selezione relativa alle sperimentazioni gestionali istituzionalizzate di cui al comma 1, lettera b), è indetta dalla struttura organizzativa regionale competente con apposito avviso pubblico volto all'individuazione del partner sulla base del programma valutato con esito positivo. L'avviso e i relativi allegati precisano: l'oggetto delle attività demandate al partner dell'amministrazione; le modalità di costituzione e partecipazione al

nuovo soggetto giuridico e la durata della sperimentazione; i requisiti soggettivi di qualificazione generali e speciali; i criteri di selezione comparativa delle offerte, pertinenti alle caratteristiche del programma, rappresentati in ordine di importanza e tali da consentire di selezionare la proposta economicamente più vantaggiosa; se sono ammesse varianti al programma posto a base della selezione e i relativi requisiti minimi; l'articolazione della procedura selettiva, anche con riferimento all'eventuale previsione di una o più fasi successive di negoziazione, con l'eventuale riconoscimento del diritto di prelazione al promotore; le garanzie minime richieste al partner dell'amministrazione; la regolazione della gestione sperimentale dei servizi e delle attività oggetto del programma; l'eventuale successiva trasformazione della gestione sperimentale in gestione ordinaria.

4. In caso di sperimentazioni gestionali istituzionalizzate che diano luogo alla costituzione di società a partecipazione pubblica trova applicazione la relativa disciplina legislativa statale in quanto compatibile e nei limiti da essa previsti.

5. Il nuovo soggetto giuridico, al pari del contraente selezionato nelle sperimentazioni gestionali convenzionate, deve essere in possesso di autorizzazione e di accreditamento ai sensi della normativa regionale vigente, come già previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 14 marzo 2017, n. 7 (Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21. Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati).

Art. 6

(Attuazione delle sperimentazioni gestionali)

1. Espletate le procedure di selezione di cui agli articoli 4 e 5, la Giunta regionale autorizza l'attuazione di ciascuna sperimentazione gestionale previa stipulazione di apposito atto contrattuale.

2. In conformità ai principi di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992, gli atti contrattuali di regolazione delle sperimentazioni gestionali devono prevedere:

- a) l'indicazione, in termini percentuali e in misura comunque non superiore al 49 per cento, del limite di partecipazione dei soggetti privati alle sperimentazioni gestionali istituzionalizzate;
- b) i vincoli e i limiti circa le eventuali modificazioni che possono intervenire nei soggetti privati, salva in ogni caso l'autorizzazione da parte della Regione;

- c) la puntuale definizione degli obblighi assunti dalle parti, pubbliche e private, che partecipano alla sperimentazione, anche ai fini della delimitazione delle rispettive responsabilità, tenendo conto del principio in base al quale ogni struttura sanitaria che, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile delle loro condotte dolose o colpose, ancorché si tratti di soggetti non dipendenti dalla struttura stessa;
- d) il contenuto degli accordi contrattuali da stipulare con gli enti del SSR;
- e) le modalità e i termini di garanzia per la parte pubblica nell'assunzione delle decisioni gestionali, anche tramite la previsione di organismi comuni con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;
- f) gli strumenti, le modalità e i criteri per le verifiche intermedie e la valutazione periodica dei risultati della sperimentazione;
- g) le modalità di controllo da parte dell'amministrazione, con possibilità di applicare penali e di disporre la risoluzione del rapporto in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, di inadempienze retributive e contabili, di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi, nonché in caso di violazione del divieto di fare ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, con terzi estranei al rapporto di sperimentazione per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;
- h) la disciplina dei casi di cessazione, anche anticipata, delle sperimentazioni.

Art. 7

(Programmi particolari)

1. Programmi di sperimentazioni gestionali riguardanti ambiti anche non ricompresi negli atti di programmazione di cui all'articolo 2, comma 4, possono essere proposti dalla Giunta regionale che, ai fini della loro attuazione, cura l'indizione di appositi avvisi pubblici diretti all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con l'osservanza delle norme degli articoli 5 e 6 in quanto compatibili.

2. La Giunta regionale può attivare procedure di selezione pubblica per l'attuazione di sperimentazioni gestionali convenzionate senza un programma dettagliato. In tali casi l'avvio della selezione pubblica, eventualmente preceduta da consultazioni preliminari di mercato, ha luogo sulla base di apposito avviso recante la descrizio-

ne delle esigenze dell'amministrazione, delle caratteristiche delle attività e prestazioni richieste, dei correlati requisiti soggettivi e dei criteri di valutazione delle proposte pervenute, nonché la possibilità di subordinare la durata del rapporto al superamento positivo di un periodo di prova. La selezione può essere effettuata anche con una o più fasi successive di negoziazione delle proposte presentate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 1.

3. In presenza di situazioni di emergenza o nei casi in cui oggettive ragioni sopravvenute incidano sull'attuazione della programmazione regionale, la Giunta regionale può dare avvio a sperimentazioni gestionali convenzionate sulla base di procedure negoziate, da effettuarsi comunque nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Autorizzazione, recesso, proroga e cessazione delle sperimentazioni gestionali)

1. La Giunta regionale autorizza l'attuazione dei programmi di sperimentazione gestionale per un periodo non superiore a sei anni in relazione alle caratteristiche organizzative, funzionali ed economiche degli stessi.

2. La durata dei programmi di cui al comma 1 è condizionata dall'esito positivo delle verifiche intermedie programmate di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f). Ferma restando la potestà di recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nonché di risoluzione nei casi previsti dalle norme di diritto privato, la Giunta regionale può recedere qualora, sulla base degli esiti delle valutazioni periodiche, ritenga non più sussistenti le condizioni di equilibrio economico finanziario della sperimentazione.

3. In caso di recesso dell'amministrazione e comunque in tutti i casi di cessazione anticipata della sperimentazione, la Giunta regionale dispone in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni a garanzia della continuità assistenziale.

4. In corso di attuazione e sulla base degli esiti delle verifiche intermedie e delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), la Giunta regionale può autorizzare o richiedere rimodulazioni del programma iniziale, al fine di garantirne la costante rispondenza alle finalità di cui all'articolo 2 o agli obiettivi della programmazione sanitaria. La rimodulazione non deve comunque comportare modifiche sostanziali all'oggetto della sperimentazione.

5. Al termine del periodo di sperimentazione il dirigente della struttura organizzativa regionale

competente trasmette alla Giunta regionale apposita relazione tecnica per consentirne la valutazione degli esiti sotto il profilo della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e della convenienza economica dei servizi erogati.

6. Sulla base della relazione di cui al comma 5, la Giunta regionale può disporre in alternativa:

- a) la proroga della sperimentazione gestionale per il periodo strettamente necessario al completamento del programma di attività;
- b) la cessazione della sperimentazione;
- c) la trasformazione della sperimentazione in gestione ordinaria.

7. La proroga di cui al comma 6, lettera a), può essere disposta, per una sola volta e solo se prevista nell'autorizzazione iniziale, nei casi di:

- a) particolare complessità del programma sperimentale, che richieda una rimodulazione non comportante comunque modifiche sostanziali all'oggetto della sperimentazione;
- b) mancato completamento del programma per cause non imputabili alla parte privata;
- c) comprovate ragioni di interesse pubblico connesse alla programmazione regionale o a disposizioni statali su questa incidenti.

8. La trasformazione della sperimentazione in gestione ordinaria ai sensi del comma 6, lettera c), può avvenire previa stipulazione dei relativi atti contrattuali mediante:

- a) gestione da parte degli enti del SSR;
- b) convenzionamento con il soggetto privato.

9. Nei casi di cui al comma 8, lettera b), i beni mobili e immobili di proprietà pubblica funzionali alla prestazione delle attività sono messi a disposizione del soggetto privato in base a specifiche convenzioni. La trasformazione in gestione ordinaria è subordinata all'esperimento di selezione pubblica ove la parte privata non sia stata inizialmente individuata in conformità ai principi di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 10

(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale adotta gli atti di indirizzo per la presentazione e l'attivazione dei programmi di sperimentazione, nonché ogni altra

disposizione necessaria a dare attuazione a questa legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge è fatto divieto agli enti del SSR di perfezionare sperimentazioni gestionali con soggetti pubblici o privati che comportino la stipula di accordi, convenzioni o contratti, comunque denominati, finalizzati alla riqualificazione e alla riorganizzazione dei servizi e delle strutture sanitarie, con modalità diverse da quelle previste.

3. Gli enti del SSR provvedono alla revisione dei rapporti in corso al fine di assicurarne la piena rispondenza alle disposizioni di questa legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigente del Servizio Sanità e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. N. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SANITA'
(Luca Di Furia)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

(Maria Di Bonaventura)